

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 298/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 719 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. WALTER TACCONE e della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Walter TACCONE, Presidente della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, con le dichiarazioni rese all'Emittente Radio Punto Nuovo in data 30.1.2016 e riportate dai siti Internet: <http://www.Radiopuntounuovo>; <http://www.Radiogoal.it>; <http://Tuttomercatoweb.com>; <http://www.Resport24.it> in data 30.1.2016, espresso giudizi e rilievi lesivi dell'onorabilità dell'arbitro della gara Avellino-Cagliari del 29.1.2016 e della classe arbitrale;

U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Walter TACCONE per proprio conto e, in qualità di presidente e legale rappresentante, nell'interesse della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di Euro 6.666,00 (Seimilaseicentosessantasei/00) per il Sig. Walter TACCONE e di Euro 6.666,00 (Seimilaseicentosessantasei/00) per la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio